



09 GIU. 2008

Pr. 32534

Al Comune di Ventotene
Area 3 – tecnica e gestione del territorio
Piazza Castello, n. 1
cap. 04020 (LT)

SCARICATO

e, p.c., alla Soprintendenza per i beni architettonici
e per il paesaggio del Lazio
via Cavalletti, n. 2
00186 - Roma

e, p.c., All'area pianificazione paesistica e
territoriale e progetti comunitari

e, p.c., All'area urbanistica e beni
paesaggistici sud

S e d e

Oggetto: data di apposizione del vincolo di tutela paesaggistica alle isole di Ventotene e S. Stefano

Con la nota n. 324 del 6 febbraio 2008, Il Comune di Ventotene chiede di conoscere la data dalla quale decorre il vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, concernente le isole specificate in oggetto. Il Comune evidenzia che un primo decreto ministeriale di dichiarazione di notevole interesse pubblico del 14 gennaio 1954 sottoponeva a vincolo le isole dell'arcipelago pontino con esclusione di Ventotene e S. Stefano. Successivamente il D.M. 22 maggio 1985, ricollegandosi direttamente al decreto del 1954, estendeva la tutela alle due isole. Infatti il titolo del decreto definisce l'atto come: **"Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico ... di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1954"**.

Proprio in virtù di tale collegamento operato dalla norma il Comune chiede di sapere se il vincolo che interessa le isole di Ventotene e S. Stefano decorre dal 1954 o dal 1985.

Al riguardo si ritiene che, così come ipotizzato da codesto Comune, il vincolo paesaggistico decorre dalla data di entrata in vigore del D.M. 22 maggio 1985, non potendosi riconoscere validità retroattiva ad un decreto ministeriale.

In merito alla rilevanza pratica della questione, evidenziata dal Comune, essa attiene alla valutazione delle istanze concernenti il primo condono edilizio, in quanto il limite temporale di sanabilità delle opere previsto dalla legge n. 47/85 scadeva il 1° ottobre

fm



1983; di conseguenza, molte opere abusive per il quale è stato chiesto il condono furono realizzate prima del 22 maggio 1985, data di apposizione del vincolo "integrativo".

Al riguardo, si evidenzia che l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, superando precedenti orientamenti discordanti della giurisprudenza, si è espressa nel senso della necessità del parere dell'ente preposto alla tutela del vincolo anche se quest'ultimo risulta apposto successivamente alla realizzazione dell'opera abusiva (sentenza del 22 luglio 1999, n. 20). Questo indirizzo si è consolidato nel tempo, e la Regione Lazio, dipartimento territorio, con propria circolare del 19 aprile 2006, n. 65993/25/02 (indirizzata agli enti parco e reperibile sul web), ha fatto proprio tale principio e marcato le differenze con i vincoli posti a tutela dei parchi e delle aree naturali protette, per i quali rileva invece la data di apposizione.

Infine, per quanto attiene all'allegato decreto 3 dicembre 2007, con cui è stato disposto l'annullamento dell'autorizzazione regionale n. B4101 del 15.10.2007, questa amministrazione si rimette alle superiori valutazioni della Soprintendenza.

Il dirigente
(dr.ssa Marina Ajello)

Il direttore
(arch. Daniele Iacovone)

GDP